

Il terzo pignorato è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o la validità del pignoramento

Il terzo pignorato è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o la validità del pignoramento

Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 3899 del 17/02/2020

Con sentenza del 17 febbraio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, in merito di recupero crediti ha stabilito che il terzo pignorato, avendo l'obbligo di non compiere atti che determinino l'estinzione o il trasferimento del credito, è interessato alle vicende processuali che, riguardando la legittimità o la validità del pignoramento, possano comportare, o meno, la sua liberazione dal relativo vincolo; ne consegue che egli è parte necessaria del processo di opposizione in cui il creditore pignorante contesti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'inefficacia del detto pignoramento e che, pertanto, deve essere chiamato in causa dal ricorrente al fine di rendere opponibile nei suoi confronti la decisione che definisce il giudizio, dovendo il giudice, in mancanza, ordinare l'integrazione del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha rilevato, d'ufficio, la nullità di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., promosso avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione concernente una richiesta di sequestro conservativo su crediti del debitore esecutato, nel quale non era stato convenuto il terzo pignorato).

Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 3899 del 17/02/2020

Il terzo pignorato è interessato alle vicende processuali che riguardando la legittimità o la validità del pignoramento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 19306 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da:

S. – ricorrente –

nei confronti di:

B. S.p.A. – controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trento n. __, pubblicata in data __;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data __ dal consigliere Dott. __;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. __, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale e per l'accoglimento del terzo;

l'avvocato __, per delega dell'avvocato __, per il ricorrente;

l'avvocato __, per la società controricorrente.

Svolgimento del processo

1. S.p.A., ottenuta l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni di S. fino a concorrenza dell'importo di Euro __, ha proceduto all'attuazione della misura cautelare sui crediti vantati dal debitore nei confronti di I. S.p.A., ente gestore di un fondo pensione. La società terza ha reso la dichiarazione di quantità, facendo presente che il capitale accumulato ammontava ad Euro __, che S. aveva presentato richiesta di riscatto totale della propria posizione e che era ancora in corso l'*iter* liquidativo. S. ha contestato la sequestrabilità delle somme accantonate nel fondo ed il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sequestro. Avverso tale provvedimento, B. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Trento.

Ricorre S., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso B. S.p.A.

Motivi della decisione

1. Risulta pregiudiziale il rilievo, operabile anche di ufficio, della nullità della decisione impugnata, per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Secondo il tradizionale indirizzo di questa Corte *“nell’espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo pignorato di non compiere atti che comportino l’estinzione del credito, con il pagamento, o che attengano al trasferimento del credito ad altri, quale l’accettazione della cessione, cosicché il terzo diviene interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento, in quanto comportano la sua liberazione o meno da tale vincolo; pertanto, qualora il creditore pignorante proponga opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dichiarativa dell’inefficacia dell’eseguito pignoramento, con conseguente liberazione del terzo pignorato da ogni vincolo sulle somme oggetto del suo debito verso il debitore esecutato, il terzo è litisconsorte necessario del relativo processo e la sua mancata chiamata in giudizio comporta la inopponibilità, nei suoi confronti, della sentenza che lo definisce”* (espressamente in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9527 del 22/12/1987, Rv. 456603 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 01/10/1997, Rv. 508411 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10321 del 21/10/1997, Rv. 509066 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15703 del 08/11/2002, Rv. 558343 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 493 del 15/01/2003, Rv. 559748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6432 del 23/04/2003, Rv. 562404 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009, Rv. 606953 – 01).

In proposito si è altresì precisato, a contrario, che *“il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo”* (così: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13191 del 26/06/2015, Rv.

635974 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 14106 del 01/07/2005, Rv. 582580 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 16/05/2006, Rv. 589801 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11928 del 22/05/2006, Rv. 589980 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008, Rv. 601763 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11585 del 19/05/2009, Rv. 607948 – 01).

L'oggetto della presente opposizione è la validità ed efficacia del sequestro conservativo operato da B. S.p.A., in relazione ai crediti vantati da S. nei confronti di I. S.p.A. (società che gestisce un fondo pensione), sequestro dichiarato inefficace dal giudice dell'esecuzione (con conseguente liberazione del terzo pignorato dai suoi obblighi di custodia).

È quindi evidente che dall'esito del presente giudizio dipende la effettiva liberazione del terzo pignorato ovvero la persistenza del vincolo sui crediti oggetto del sequestro; sussiste, di conseguenza, un evidente interesse di quest'ultimo a partecipare al giudizio stesso.

A maggior ragione ciò emerge, considerando che:

- il terzo I. S.p.A. aveva dichiarato, per quanto riguarda i crediti oggetto di sequestro (derivanti da fondo pensione), che vi era una richiesta di riscatto ma che a seguito del sequestro era stato sospeso l'*iter* liquidativo, senza chiarire se era già stata verificata positivamente la sussistenza dei requisiti per il riscatto stesso;
- il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di sequestro, ritenendo i crediti non pignorabili/sequestrabili;
- il Tribunale (non limitandosi a revocare detto provvedimento) ha invece dichiarato direttamente attuato il sequestro, senza alcun ulteriore approfondimento in ordine al carattere effettivamente positivo della indicata dichiarazione di quantità, con conseguente possibilità di conversione del sequestro in pignoramento e di assegnazione dei suddetti

crediti, all'esito del presente giudizio, senza che la società terza debitrice abbia potuto prendervi parte e senza neanche che risulti che essa ne abbia avuto notizia, dopo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva disposto la liberazione dei crediti pignorati, ciò che comporta, come è evidente, la sua esposizione al rischio concreto di un doppio pagamento.

2. Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383 c.p.c., u.c., (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384 – 01; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26041 del 29/11/2005, Rv. 585734 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15643 del 07/11/2002, Rv. 560416 – 01; il principio è evidentemente applicabile anche per le cause che si svolgono in unico grado di merito, come l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.).
3. La sentenza impugnata è in definitiva nulla per difetto di integrità del contraddittorio, il che ne impone la cassazione, con rimessione del giudizio al giudice di primo (e unico) grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3, con assorbimento di ogni questione di merito (il che esime altresì dalla

necessità di dar conto del contenuto dei singoli motivi di ricorso).

P.Q.M.

La Corte:

pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di primo grado, cassa e rinvia al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020.

Cass. civ. Sez. III Sent. 17_02_2020 n. 3899